Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **21 ottobre 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **SLAM SPA**, per accedere al trattamento di **CIG in deroga *ex* art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*".

Sono presenti:

- per la SLAM Spa: Barbara Zerbino giusta delega e Roberto Laura
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Sabina Bigazzi
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Alfredo Magnifico
- per la UILTuCS Naz.le: Antonio Vargiu
- per le RSA FILCAMS CGIL: Viviana Olzai e Cristina Filippi

PREMESSO CHE

- la SLAM Spa (d'ora in poi Società), con sede legale a Genova, opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di abbigliamento, calzature ed accessori. La Società presenta un organico complessivo pari a n.150 dipendenti ai quali applica il CCNL del settore commercio/terziario e risulta, pertanto, beneficiaria degli ammortizzatori sociali a regime;
- in data 02/10/13 è stato siglato, presso questi Uffici, un Accordo per l'accesso al trattamento di CIGS per crisi aziendale con cessazione parziale di attività, riguardo a n. 22 lavoratori, per il periodo che va dal 03/10/13 e sino al 02/10/14;
- in data 10/10/13, pec .n. 21390, la Società invia nuova istanza a questo Ministero, per richiedere la concessione di un periodo di trattamento di CIG in deroga per n. 5 lavoratori con la qualifica di "apprendisti", in quanto tali non aventi diritto ad alcun ammortizzatore sociale cosiddetto "a regime";
- il Ministero, pertanto, con nota del 17/10/13 (prot. n. 21992) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- in esito al presente incontro, la Società, come d'altronde previsto nel precedente succitato accordo, dichiara che i n. 5 apprendisti svolgono un' attività analoga agli altri lavoratori già

collocati in Cigs ed operano nei medesimi punti vendita in cui l'attività viene a cessare e pertanto, viste le difficoltà economiche e finanziarie in cui versa l'azienda, richiede che venga concesso un ammortizzatore sociale anche a tali lavoratori.

- Le Parti Sociali concordano, pertanto di richiedere un periodo di Cassa Integrazione Guadagni in deroga riguardo ai suddetti lavoratori, nelle modalità come di seguito specificate.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che "*.. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.*"

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7 ,11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, (DIV. IV) istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal **10/10/13** e sino al **31/12/13**, per un numero massimo di **5 lavoratori,** ripartiti come di seguito specificato:

 - Valmontone(RM): n. **1** lavoratore
 - Noventa Di Piave(VE): n. **3** lavoratori di cui n. 1 part-time al 75% dell'orario di lavoro.
 - Città Di Sant'angelo (PE) n. **1** lavoratore

 Tali lavoratori verranno collocati in CIG in deroga a zero ore senza rotazione a causa della cessazione totale dell'attività nei succitati punti vendita.

2. La Società richiederà il pagamento dell'integrazione salariale direttamente all'INPS, ma si impegna ad anticipare, ai lavoratori che ne faranno richiesta, il TFR maturato.

3. Le Parti, firmatarie del presente accordo, concordano, altresì, di incontrarsi, a livello territoriale, su richiesta delle stesse

4. come piano di gestione degli esuberi la società si impegna a:
 - proporre ai lavoratori in Cassa, le eventuali ricollocazioni, presso gli altri punti vendita che rimarranno aperti, in caso di fabbisogno e a promuovere gli stessi per una ricollocazione presso aziende che svolgono attività similari.

- promuovere dei percorsi di formazione e riqualificazione professionale utilizzando eventuali fondi regionali e/o tramite i Fondi Interprofessionali
- lasciare aperta le mobilità su base esclusiva della non opposizione al licenziamento, per tutto il periodo di concessione della Cassa.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa, con esito positivo, la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00, teso al riconoscimento della misura di Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

SLAM SPA

LE OO.SS.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI